

COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA

STATUTO

TESTO DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 17 settembre 2001, così come modificata ed integrata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 18.07.2002.

TITOLO I - Principi generali ed ordinamento CAPO I - *La Comunità, l'autonomia, lo Statuto*

Art.1 - La Comunità

L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico - amministrativa del Comune.

Nella cura degli interessi della comunità, gli organi del Comune, assicurano le promozioni dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizione, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.

Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.

La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresenta, le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo Statuto e dalla Legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

Art. 2 L'autonomia statutaria

L'attribuzione alla comunità locale della titolarità del diritto d'autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i Regolamenti dell'ordinamento generale del Comune.

Il comune di San Donato di Ninea è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Il comune rappresenta la comunità di San Donato di Ninea nei rapporti con lo Stato Italiano, la sua Carta Costituzionale e le leggi in vigore; con la Regione Calabria, il suo Statuto e le leggi in vigore; con la provincia di Cosenza, con la Comunità Montana Unione delle Valli di Malvito, e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità Europea ed internazionale.

È ente democratico che crede nei principi universali, della pace e della solidarietà;

Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, all'interno

della Regione Calabria e della Provincia di Cosenza rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, compreso il gettito fiscale fissato dalla legge dello Stato italiano nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; tutto ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

Realizza, con i poteri ed i criteri fissati del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 3 Lo Statuto

Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge.

Lo Statuto, liberamente, formato dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità e alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell'ambito della Legge.

Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo d'evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle comunità rappresentate.

Le Funzioni degli Organi elettivi e la potestà regolamentare sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti nell'ambito delle legge e nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 29\93 e s.m.i. tenendo anche conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale ed alle altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché delle norme contenute nel Decreto Legislativo n.267\2000

La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini, sarà assicurata nelle forme previste dal successivo titolo IX.

CAPO II La Costruzione Europea e il gemellaggio per la pace

Art. 4 La comunità e l'impegno europeista

La comunità deve essere all'avanguardia nella prospettiva dell'unione Europea.

Art. 5 Impegno europeista del Comune

Il Comune riconosce:

che l'atto di gemellaggio con una Città ricadente nella Comunità Europea deve essere l'espressione alle aspirazioni europeistiche delle popolazioni, impegnando in ciò tutta la comunità;

che il movimento dei gemellaggi rappresenta la forza più determinata a favore della costruzione ed all'allargamento dei confini dell'Europa;

che l'azione del gemellaggio deve essere collegata ai problemi diretti dei cittadini, ma anche stimolo economico - culturale nel rispetto della dignità dell'uomo, facendo sì che finiscano per sempre qualsiasi forma di razzismo.

Art. 6 Il comitato per il gemellaggio

Al fine di attuare i principi cui all'articolo 5*, è istituito il comitato per il gemellaggio col compito di:

programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre

più funzionali le attività del gemellaggio sulla base dei provvedimenti adottati del Consiglio comunale;

favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

Art. 7 Funzionamento del Comitato per il gemellaggio

Le norme generali di funzionamento del comitato per il gemellaggio, di cui all'articolo 5*, sono stabilite nell'apposito Regolamento, che il Consiglio comunale s'impegna ad emanare entro breve tempo.

CAPO III - Il Comune

Art. 8 - Il ruolo

Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.

Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonei per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi d'equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.

Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione e della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile economico e sociale dei cittadini.

Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sopra e pluri - comunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare e agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate dal maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.

Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazione territoriali: economiche e sociali omogenee che integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento nei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

Art. 9 - Le funzioni

Il Comune, istituzione autonoma, entro l'unità della Repubblica, è l'Ente che cura e rappresenta l'interesse generale della comunità amministrata; rappresenta e cura l'interesse generale, con esclusione di quelli che la Costituzione e la Legge attribuiscono ad altri soggetti.

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione e il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

Le funzioni proprie, delle quali, il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuito dalla Legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o sub delegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

Art. 10 - L'attività amministrativa

L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa Costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

Apposite norme del presente Statuto e dei Regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Attraverso un apposito *giornale-notiziario* la popolazione amministrata viene informata dell'attività politica-amministrativa-sociale-culturale cui il Comune pratica nel corso della gestione della "cosa pubblica". A tale proposito un ufficio preposto riceverà suggerimenti e quant'altro i cittadini intendono formulare al solo scopo di migliorare i servizi erogati ed offerti.

Art. 11 - Elementi e caratteristiche costitutive

I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

Il territorio del Comune si estende per Kmq. 81,61 confinante con i Comuni di: Acquafredda e Altomonte a est, Grisolia e Verbicaro a ovest e San Sosti a sud;

Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

La sede del Comune è posta nel Palazzo Municipale nel Centro Storico di San Donato di Ninea in P.zza A. Pucciani e può avere altra ubicazione, soltanto con atto del Consiglio comunale, ha inoltre una Fraz. Policastello.

Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente della Repubblica n. 3541 del 18.07.1984 su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, così descritto: Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, raffiguranti la montagna leggermente innevata sulla cima, con sopra una stella d'oro a sei punte, il primo; un drappo di colore giallo ed azzurro riccamente ornato di ricami d'argento, caricato dallo stemma sopradescritto, con l'iscrizione in alto: << Comune di San Donato di Ninea >> il secondo.

Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito ed idoneo spazio da destinare ad «Albo Pretorio» per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 5° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

CAPO IV - La potestà regolamentare

Art. 12 - I Regolamenti comunali

I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati dal/ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli, escluso il Regolamento dei Servizi e degli Uffici e quello dei Concorsi,

demandati alla Giunta Municipale.

La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei Regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.

I Regolamenti previsti dalle leggi e dal presente Statuto divengono validi ed efficaci se ottengono la maggioranza assoluta del Consiglio. I regolamenti prima della loro adozione devono essere depositati per 7 giorni presso l'Ufficio di Segreteria dell'Ente e del deposito verrà dato avviso al pubblico mediante affissione all'albo pretorio ed eventuale altra forma pubblica ritenuta utile, onde consentire agli interessati di presentare osservazioni o memorie in merito. Il tutto al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.

I Regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, o da parte del Difensore civico, sono pubblicati per quindici giorni all'Albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

CAPO V - Le funzioni di programmazione e pianificazione

Art. 13 - Programmazione e pianificazione

Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'Ente secondo i criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.

Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza alla loro attuazione.

Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della Legge regionale.

Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso della programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civile, economica sociale e culturale della propria Comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono, alla competenza del Consiglio comunale.

TITOLO II - Gli organi elettivi

CAPO I - Ordinamento

Art. 14 - Norme generali

Sono organi elettivi del Comune il Consiglio comunale ed il Sindaco.

Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto, dai Regolamenti nell'ambito della Legge.

La legge, lo Statuto ed i regolamenti regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare un'efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

CAPO II - Il Consiglio comunale

Art. 15 - Ruolo e competenze generali

Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.

Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della

comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste del presente Statuto e del relativo regolamento.

Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 16 - Funzioni di indirizzo politico - amministrativo

Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprende i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, i criteri generali per l'ordinamento degli uffici del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'Ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;

agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale od a quelli di programmazione;

agli indirizzi rivolti alle istituzioni ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

2- **Il Consiglio**, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'Ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione del Sindaco e la nomina della Giunta.

Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti ha segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

Il Consiglio, può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi, per orientare l'azione dei rappresentanti nominati, in enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale e internazionale.

Art. 17 - Funzioni di controllo politico amministrativo

Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo,

con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti, per le attività:

Degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;

Delle istituzioni, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo si esercita nei limiti e con le modalità stabilite dalla Legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal Regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.

Il Revisore dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:

segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;

sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

partecipando con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e tutte le volte che sarà invitato dal Sindaco anche su richiesta, dei gruppi consiliari, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

6- **La vigilanza sulla gestione** delle istituzioni e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal Regolamento comunale.

Art. 18 - Gli atti fondamentali

Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 42 del Decreto Legislativo, n. 267\2000 attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della Legge suddetta, sia emanate con Leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali.

Art. 19 - Nomine e revocche dei rappresentanti

Il Consiglio comunale provvede alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti negli organi di enti e istituzioni. In caso di commissariamento dell'Ente, i rappresentanti nominati continuano ad esercitare il mandato rappresentativo loro assegnato dal Civico consesso o dal Sindaco, sino all'insediamento dei nuovi rappresentanti.

I rappresentanti del Comune negli organi di enti (Comunità Montana, Consorzi di sviluppo industriale, ecc.) e delle istituzioni operanti nel Comune sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di Legge, su proposta dei gruppi di maggioranza e minoranza in base a documenti indicanti le linee generali di azione politica.

I singoli rappresentanti del Comune negli organi di Enti sovracomunali (Consorzio di sviluppo industriale, ecc.) possono essere revocati, su proposta motivata da questioni gravi dal Sindaco o da 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal

Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro Sostituzione, fatte salve le disposizioni di legge.

I rappresentanti del Comune, riferiscono al Consiglio comunale sull'attività dei rispettivi enti o istituzioni e delle loro iniziative individuali al fine di assicurare le dovute forme di raccordo e collegamento tra il Comune, le istituzioni e gli Enti intercomunali.

Il Consiglio comunale provvede alle nomine e alle revoche di cui ai precedenti comma in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta.

Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro 45 giorni dall'elezione della Giunta od entro i termini di scadenza del precedente incarico o, comunque, entro 60 giorni dalla prima iscrizione della proposta dell'ordine del giorno, il Sindaco, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini suddetti, sentiti i Capi gruppo consiliari, provvede alle nomine con suo atto, comunicato al Consiglio alla prima adunanza.

Art. 20 - Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione e dopo la verifica, effettuata in Consiglio comunale nella seduta di insediamento, se esistono o meno cause di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale stesso, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

I Consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal Regolamento, ha diritto di:

esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;

presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

Ogni Consigliere comunale, per l'esecuzione del mandato, con le modalità stabilite dal Regolamento, ha accesso agli uffici ed agli atti.

Il rilascio di copie è sottoposto a norme e procedimenti disciplinati con apposito Regolamento e non può ritenersi libero per tutti gli atti.

Le dimissioni dalla carica sono presentate dai Consiglieri al Segretario comunale, per iscritto. Diventano subito esecutive e non c'è bisogno di presa atto.

Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione stessa, richiesta che sia fatto constatare a verbale. Il Regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi che sussistono il conflitto di interesse.

I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, a renderlo edotto dell'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che, comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto

adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Il Consigliere anziano è il Consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di preferenza. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla Legge e dal presente Statuto. Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti risulta "anziano" secondo i requisiti sopra precisati.

Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale. L'Amministrazione comunale provvederà a notificare o far prevenire comunicazioni, convocazioni, atti e provvedimenti al domicilio indicato da ciascun Consigliere. L'Ufficio di Polizia municipale provvederà alle comunicazioni, anche telefonicamente, di Consiglieri domiciliati fuori da Comune.

Per assicurare la massima trasparenza ogni Consigliere deve comunicare i redditi posseduti, da pubblicare nell'apposito spazio destinato all'Albo Pretorio, relativi a ciascun anno solare. La pubblicazione all'Albo dovrà avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 21 - I Gruppi consiliari e la Conferenza dei Capi gruppo

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui nella stessa lista siano presenti più formazioni politiche, ad esso sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Tale riconoscimento è altresì previsto nell'ipotesi in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere e nell'ipotesi di autonoma determinazione di singoli Consigliere-ri già appartenenti ad altri gruppi consiliari.

Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo in sede di prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere più «anziano» del gruppo, secondo il presente Statuto (che ha riportato il maggior numero di voti).

La conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio di funzione di presidente delle adunanze consiliari; concorre ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di Commissione per la formazione e l'aggiornamento del Regolamento del Consiglio comunale.

Il Regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede, le Commissioni consiliari permanenti e la Giunta comunale.

Con il Regolamento vengono definiti i mezzi e le strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 22 - Commissioni consiliari permanenti

Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, Commissione permanenti, stabilendone nel Regolamento il numero, le competenze, il funzionamento e la composizione, tutelando la presenza dei gruppi consiliari.

Le Commissioni di cui al comma precedente sono nominate dal Consiglio comunale, con deliberazione adottata, di regola, nella prima seduta successiva a quella dell'insediamento del consiglio comunale stesso.

Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite dai Consiglieri comunali che rappresentano, complessivamente tutti i gruppi.

Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio comunale, la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.

Il presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal Regolamento.

Il Sindaco e gli Assessori nonché i Consiglieri che fanno parte delle Commissioni possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.

Il Regolamento determina funzioni e poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

Art. 23 - Iniziativa delle proposte

L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a tutti i Consiglieri.

Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal Regolamento.

Art. 24 - Norme generali di funzionamento

Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dalla legge, dal Regolamento e secondo quanto dispone il presente Statuto.

Il Consiglio comunale neo eletto, è convocato e presieduto dal Sindaco, entro il termine di dieci giorni.

Nel caso di dimissioni o decadenza del Sindaco, la convocazione e presidenza del Consiglio sono effettuate dal Vice Sindaco.

È istituita la figura di Presidente del Consiglio comunale.

Il presidente del Consiglio comunale è eletto tra i Consiglieri comunali.

Fino all'elezione del Presidente del Consiglio, la Presidenza e la convocazione dello stesso, spetta al Sindaco.

Il presidente del Consiglio, ogni qual volta convoca il consiglio, deve concordarlo con il Sindaco, anche quando la richiesta è avanzata da un quinto dei consiglieri, soprattutto per concordare l'ordine del giorno e le materie da trattare.

Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge e dallo Statuto.

Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno 1/5 dei Consiglieri comunali. L'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal Regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza, escluso il sindaco, (art.38 c.2 Dlgs267\00) di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati, salvo che siano richieste dal regolamento del Consiglio, maggioranze diverse.

Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la Legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali dei votanti.

Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal Regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il Regolamento, esse devono essere segrete.

Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario comunale.

Le adunanze degli Organi elettivi ed assembleari si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il solo Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, previa disciplina regolamentare.

L'istruttoria, le proposte di deliberazione, il deposito degli atti presso la Segreteria del Comune sono di competenza dei responsabili dei servizi e degli uffici in rapporto alle competenze assegnate e devono essere inserite nelle cartelle consiliari.

Il Consiglio comunale viene sciolto nei casi previsti dagli articoli 141 e 143 del Decreto Legislativo n. 257\2000

Art. 25 - Commissioni speciali

Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

CAPO III La Giunta comunale

Art. 26 Composizione

La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da n. 4 Assessori.

Art. 27 - Nomina e Revoca

La nomina dei componenti la giunta municipale spetta al Sindaco, che può sceglierli tra i consiglieri eletti o per la metà tra i cittadini, che sono in possesso di tutti i requisiti per essere eletti consiglieri comunali.

La nomina dei componenti la giunta municipale spetta al Sindaco, che deve sceglierli tra i cittadini, che sono in possesso di tutti i requisiti per essere eletti consiglieri comunali. (norma da applicare nei Comuni superiori ai 15.000 abitanti)

Spetta al sindaco, la nomina del vice sindaco.

Spetta al Sindaco, la revoca di uno o più assessori, compreso il vice sindaco, dandone motivata comunicazione al consiglio

Art. 28 - Ruolo e competenze generali

La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'Amministrazione del Comune che non siano riservati dalla Legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.

La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.

La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo lo stesso proposte, formalmente redatte e istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

La Giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze ed amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita.

La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività della stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

La Giunta delibera, nel rispetto dei criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottati dal Consiglio comunale, la dotazione organica del personale, il regolamento dei concorsi e il mansionario del personale.

Art. 29 - Esercizio delle funzioni

La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal Regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e distribuisce argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vicesindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta

dall'Assessore anziano.

Gli Assessori concorrono con le loro proposte e il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

Il Regolamento definisce le modalità del conferimento delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato e il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai settori di attività comprese nella delega.

Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento.

Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

Assume le funzioni di Assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previste dalla Legge e dal Regolamento interno, l'Assessore più anziano di età fra quelli nominati all'atto dell'elezione della Giunta in carica.

Art. 30 - Decadenza della Giunta

La Giunta decade nel caso di dimissione del Sindaco.

Art. 31- Mozioni di sfiducia

Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 32 - Norme generali di funzionamento

1) Le adunanze della Giunta comunale **non** sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale.

2) Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.

3) Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei conti e i rappresentanti del Comune in enti, consorzi, commissioni, istituzioni.

4) Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla Legge ed al presente Statuto, da Regolamento interno.

Art. 33 – Ulteriori competenze

1) Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di Amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

2) La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

3) La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzione di governo:

- a) propone al Consiglio il Regolamento;
- b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi di programmi .e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario;
- c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso, e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
- f) nomina Commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
- g) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita Commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi amministrativi o burocratici;
- h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- j) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto cd approva transazioni;
- k) fissa la data di convocazione dei comizi dei Referendum consultivi;
- l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia. Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro organo;
- m) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
- n) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
- o) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali.

4) La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzione organizzatorie:

- a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali dell'Ente;
- b) fissa ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato sentito il Segretario comunale;
- c) determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il Revisore del conto.

CAPO IV **Il Sindaco**

Art. 34 - Ruolo e funzione

Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta la comunità, e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso e il benessere dei cittadini che la compongono.

Quale capo del governo locale esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

Convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.

Convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno il Consiglio comunale, in assenza del Presidente del Consiglio, se quest'ultimo è stato eletto.

Quale presidente del Consiglio comunale è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il Regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo.

Quale presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli

atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.

Quale Ufficiale del governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla Legge della Repubblica.

Il Sindaco è garante del rispetto della Legge, dell'attuazione dello Statuto e dell'osservanza dei Regolamenti.

Il distintivo del Sindaco e la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

Il Sindaco ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive.

La Legge disciplina le modalità per le elezioni, i casi di incompatibilità e ineleggibilità all'ufficio di Sindaco il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 35 - Rappresentanza e coordinamento

1) Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.

2) Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune.

3) Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previsti dal presente Statuto.

4) Il Sindaco promuove incontri con i rappresentanti del Comune, nel pieno rispetto dell'autonomia politica ed amministrativa dei singoli amministratori, per le attività riguardanti il Comune stesso negli enti ed istituzioni al fine di assicurare le dovute forme di raccordo e collegamento tra il Comune, le istituzioni e gli Enti sovracomunali e/o intercomunali.

Art. 36 - Il Vicesindaco

1) Il Sindaco delega un Assessore, da lui prescelto a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2) All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vicesindaco.

3) Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice-sindaco, o di vacanza della carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore anziano.

4) Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità data dall'età.

5) Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco e agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla Legge.

Art. 37 - Poteri d'ordinanza

1) Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza da parte dei cittadini, di norme di Legge e dei Regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2) Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla Legge.

3) Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4) In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5) Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessi sono stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art. 38 - Attribuzioni di amministrazione

Il Sindaco:

- a- ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b- ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c- coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d- può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e- impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f- ha facoltà di delega;
- g- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge;
- h- può concludere accordi con soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i- convoca i comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- j- adotta ordinanze ordinarie;
- k- assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- l- adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla Legge e dal Regolamento alle istituzioni della Giunta e del Segretario comunale;
- m- determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
- n- fa pervenire all'ufficio di Segreteria comunale l'atto di dimissioni;
- o- stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti già conclusi, quando manchi nel Comune una figura «direttiva», ausiliaria del Segretario «rogante»;

Art. 39 - Attribuzioni di vigilanza

1) Il Sindaco:

- 1- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- 2- promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- 3- compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- 4- può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- 5- collabora con il Revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- 6- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 40 - Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco:

- a- stabilisce agli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione;
- b- convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

- c- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle Leggi;
- d- propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;
- e- ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori ed a Consiglieri comunali;
- f- delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori al Segretario comunale;
- g- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

CAPO V

Le Commissioni comunali

Art. 41 - Le Commissioni comunali

1) La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di Legge e di Regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal Regolamento.

2) La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di Legge e di Regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dal Consiglio comunale.

TITOLO III

Istituti di partecipazione popolare

CAPO I

La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale

Art. 42 La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione

1) La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.

2) Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal Regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interessi rilevante per la comunità.

Art. 43 La partecipazione delle libere forme associative

1) La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

2) La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

3) Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni di volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicaps; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e

degli anziani; ed in ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia indicate al precedente comma.

4) La Giunta municipale provvede alla registrazione in appositi albi delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento. In uno degli albi sono registrate le associazioni che hanno prevalente attività economiche, sociali e del lavoro. Nell'atto sono registrate le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, alla istituzione, allo sport ed alla qualità della vita.

5) Sono istituite la consulta dell'economia, del lavoro e delle attività sociali e la consulta della cultura, dell'istituzione, dello sport e della qualità della vita, organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione dell'Amministrazione delle libere associazioni ed organismi dei cittadini, attraverso attività propositiva e di consultazione. Le due consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio comunale e degli altri organi elettivi.

6) La conclamata partecipazione, dei cittadini alla vita democratica amministrativa del Comune troverà attuazione, mediante consulta tra il Sindaco o suo delegato con le espressioni di ciascuna delle varie categorie o forme associative esistenti sul territorio comunale.

Art. 44 - Forum dei cittadini

1) Il Consiglio comunale tiene, almeno una volta all'anno entro il mese di novembre, una riunione aperta alla partecipazione dei cittadini, nella quale il Sindaco illustra lo «Stato della comunità» nei suoi caratteri e connotazioni più significative, rapportato alla situazione esistente negli anni precedenti. I cittadini non Consiglieri comunali esprimono i loro giudizi sui risultati raggiunti e propongono nuovi obiettivi da perseguire per lo sviluppo della comunità.

Art. 45 - Adunanze popolari

1) Il Comune, sempre nello spirito dell'art. 8, comma 1, Decreto Legislativo n. 267/2000, promuove, anche su base di quartiere o di contrada, adunanze popolari.

2) Le adunanze popolari dovranno concretizzare la rappresentanza di tutti quegli organismi e quelle persone che, localmente, hanno una approfondita conoscenza in determinati campi di attività, al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi del Comune con l'apporto di specifiche competenze.

3) Esse sono lo strumento di collegamento diretto tra società civile organizzata e gli organi del governo locale.

4) Le adunanze popolari sono presiedute dal Sindaco o suo delegato.

5) Il Regolamento stabilisce le forme di funzionamento.

Art. 46 - Rapporti con la Comunità parrocchiale e di culto

1) Il Comune:

a) riconosce il ruolo della parrocchia, nelle sue diverse articolazioni di base e ne valorizza la funzione di promozione umana;

b) sostiene le iniziative della Chiesa rivolte al restauro del patrimonio culturale e dei luoghi di culto.

Art. 47 - Festa patronale di San Donato di Ninea

1) Il Comune riconosce e valorizza la festa patronale di San Donato, momento di unità della comunità ed espressione del patrimonio di storia e tradizioni locali.

CAPO II

Art.48 - Petizioni

- a- Da tutti i cittadini elettori, con almeno 250 firme autenticate nei modi di Legge, possono essere presentate petizioni.
- b- Le petizioni vengono presentate al Sindaco.
- c- Il loro esame compete alla Giunta e al Consiglio comunale, in base alle rispettive competenze, e si dovrà fornire, a cura del Sindaco, risposta scritta, ai primi tre firmatari, entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento.

Art.49 - Partecipazione e istanze dei singoli cittadini

- 1) Le istanze e le proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, dovranno ricevere risposta da parte del Sindaco o dall'Assessore competente entro giorni 30 dalla data di ricevimento.

Art. 50 – Sondaggi

- 1. Il Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali in carica, può deliberare di far svolgere sondaggi di opinione.
- 2. Il Consiglio comunale delibera l'oggetto del sondaggio, i modi e i tempi di realizzazione e il relativo impegno di spesa.

Art. 51 – Questionari

- 1) Il Consiglio comunale può far predisporre questionari, anche su proposta di uno o più adunanze popolari, da distribuire attraverso edicole ed esercizi pubblici e commerciali, sedi di associazioni e circoli culturali, al fine di conoscere l'opinione pubblica su particolari fatti o atti.

Art. 52 - Referendum consultivo

- 1) Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla Legge ed ordinato dal presente Statuto e dal Regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi di ogni altro argomento esclusi quelli di cui al successivo quarto comma relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2) I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.

3) I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di Legge, da almeno 400 elettori iscritti nelle liste comunali alla data del 10 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della Segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

- 4) Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto del Comune e di quello delle istituzioni;

- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale piante organiche del personale e relative variazioni;
- c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- e) nomine e revoche di rappresentanti;
- f) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.

5) I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal Regolamento.

6) L'esito dei referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di **Comunicazione** più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7) Il Consiglio comunale, entro 6 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

8) Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie esclusive di competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

CAPO III

La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

Art. 53 - *Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo*

1) La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal Regolamento.

2) L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3) L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle Leggi o dai Regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del Consiglio comunale e definitivamente stabiliti con il Regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal Consiglio entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

Art. 54 - *Responsabilità del procedimento*

1) Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con le indicazioni dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2) La Giunta comunale determina definitivamente, entro un mese dall'entrata in vigore dello Statuto, in base alle proposte del Segretario comunale, l'unità organizzativa dipendente responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.

3) Con lo stesso atto deliberativo viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa ed il dipendente, alla stessa addetto, preposto a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il

provvedimento finale.

4) Il Regolamento comunale per il procedimento amministrativo, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e la Giunta comunale procede, nei venti giorni successivi, a verificare ed eventualmente modificare la deliberazione di cui al precedente comma, adeguandola a quanto stabilito dal Regolamento.

5) Il Regolamento e gli atti attuativi della Legge richiamati nei precedenti commi sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

CAPO IV ***L'azione popolare***

Art. 55 - *L'azione sostitutiva*

1) L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.

2) La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistano motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di Legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela, degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

CAPO V ***Il diritto d'accesso e d'informazione del cittadino***

Art. 56 - *Pubblicità degli atti e della informazione*

1) Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2) Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal Regolamento.

3) La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende o organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

4) La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'Albo Pretorio del Comune con le modalità stabilite dal Regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.

5) Per la diffusione delle informazioni relative a date e notizie di carattere generico ed a principali atti adottati dal Comune la Giunta istituisce servizi di informazione dei cittadini, usufruibili nella sede municipale in aula appositamente attrezzata, utilizza i mezzi di comunicazione più idonee per

rendere capillarmente diffusa, anche mediante bacheche nelle contrade, l'informazione.

Art. 57 - Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

1) Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurata, con la modalità stabilite dal Regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli o associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2) Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal Regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 24 della Legge 7 agosto 1990. n. 241. Può essere, temporaneamente, escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta le esibizioni, secondo quanto previsto dal Regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone dei gruppi e delle imprese.

3) Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal Regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4) Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo posto di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5) Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alla attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal Regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

6) Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal Regolamento o in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata.

7) Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto comma, della Legge 7 agosto 1990. n. 241.

CAPO VI
Il Difensore civico

Art. 58 - Istituzione e ruolo

1) Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione comunale è esercitata dal Difensore civico, organo istituito con il presente Statuto.

Art. 59 - Requisiti

1) Il Sindaco riunisce, nei giorni precedenti l'adunanza, una apposita conferenza dei Capogruppo per l'esame delle candidature e per ricercare anche con l'apporto delle consultazioni una scelta unitaria da proporsi al Consiglio.

2) Non può essere nominata Difensore civico colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite nel Regolamento, secondo i principi giuridici generali che regolano le elezioni alle cariche comunali.

3) Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

4) Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio con deliberazione motivata dal Consiglio comunale adottata con votazione segreta ed a maggioranza assoluta e dai Consiglieri assegnati.

Art.60 - Elezione

1) Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei Consiglieri

assegnati al Comune. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione, da tenersi nell'adunanza successiva, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

2) Le elezioni del Difensore civico avviene nella prima attuazione delle presenti norme, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

3) In via ordinaria la elezione del Difensore civico è iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio comunale immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta e di nomina delle consulte.

4) Rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto un volta sola.

5) Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.

6) Il Difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: «Giuro di osservare lealmente le Leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene».

Art. 61 - Prerogative e funzioni

1) Il Difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.

2) Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o per propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3) A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

4) Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, o all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevanti invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.

5) Se il provvedimento che viene adottato recepisce le segnalazioni del Difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

6) La Giunta comunale assicura l'ufficio del Difensore civico una sede idonea e le dotazioni strumentali adeguate per il buon funzionamento dell'istituto.

7) Il Regolamento potrà prevedere un'indennità di funzione da corrispondere al Difensore civico.

Art. 62 Rapporti con il Consiglio comunale

1) Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo relazione scritta sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il mese di aprile e resa pubblica nelle forme previste dall'art. 43 dello Statuto.

2) In caso di particolare importanza il Difensore civico effettua specifiche segnalazioni che il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale.

TITOLO IV

Ordinamento degli uffici e del personale

CAPO I

Organizzazione degli uffici e del lavoro

Art.63 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1) Gli uffici e servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi di efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposti opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i dirigenti responsabili, coordinati dal Segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione; promuove la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2) L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale e di piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il Regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la Giunta comunale, dispone che entro il mese di novembre il piano occupazionale e quello della mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi e ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo.

3) L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali, in base alle valutazioni acquisite dall'apposito ufficio preposto alla gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di informazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

4) Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

5) La responsabilità dei dipendenti comunale è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetta agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

6) All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal Regolamento degli Uffici e dei servizi.

CAPO II - Il Segretario comunale

Art.64 - Ruolo e funzioni

1) Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovraintende, con ruolo e compiti di altra direzione, all'esercizio delle funzioni dei responsabili della direzione di uffici e servizi, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa

dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

2) Su espressa richiesta del Consiglio o della Giunta, esprime il parere in merito alla legittimità delle proposte deliberative.. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.

3) Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del responsabile della direzione del settore o servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.

4) Partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, senza diritto di voto. Assicura, a mezzo di funzionari da lui designati, la relazione dei verbali delle adunanze secondo le norme stabilite dal Regolamento.

5) Esercita, oltre a quelle previste dei precedenti commi, le altre funzioni stabilite dal Regolamento degli Uffici e dei servizi nonché quelle fissate **dall'art. 107 comma 3 Decreto Legislativo n 267\00 ed in particolare le seguenti:**

- a. roga i contratti dell'interesse del Comune;
- b. assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme su procedimento amministrativo;
- c. adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti e alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del Regolamento;
- d. sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quanto previsto, agli organi di controllo;
- e. adotta gli atti e i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il Regolamento;
- f. presiede la commissione disciplina;
- g. sovrintende alla funzione dei responsabili degli Uffici e dei servizi.

Il Segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art. 65 - Il Vice Segretario comunale

1) Un funzionario direttivo oltre all'attribuzione specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dal Sindaco di funzioni vicarie od ausiliarie del Segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto od diritto del titolare dell'ufficio. Per ricoprire tale incarico deve essere iscritto all'apposito albo dei Segretari comunali previsto dal DPR. 465\87

Art. 66 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione a contratto

La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal regolamento del conferimento di incarichi di alta professionalità cui all'art. 110 comma 1 del Decreto Legislativo n 267\2000

La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 cui sopra nonché articolo 7 comma 6 D. Lgvo 29\93 e smi

I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo

indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

TITOLO V

I servizi pubblici comunali

CAPO I

Competenza dei Comuni

Art.67 - Servizi comunali

1) Il Comune provvede all'impianto e alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo della comunità.

2) Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche delle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3) I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.

CAPO II

Gestione dei servizi pubblici comunali

Art. 68 - Gestione in economia

1) Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di un'istituzione o di una azienda speciale.

2) Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 69 - La concessione a terzi

1) Il Consiglio comunale, quanto sussistono motivazioni tecniche, economiche, e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2) La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione dell'interesse pubblico generale.

3) Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

Art. 70 - Le istituzioni

1) Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire «istituzioni» organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica.

2) Sono organi di istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione è stabilito dal Regolamento.

3) Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione la cui composizione numerica è stabilita dal Regolamento, sono nominati dal Consiglio comunale con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza di voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune cariche di Consiglieri comunali e di Revisori dei conti. Sono inoltre, ineleggibili alle cariche suddette dipendenti del Comune.

4) Il presidente ed il Consiglio d'Amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'art. 71 del Decreto Legislativo n. 267/2000 su proposta del Sindaco e/o di 1/5 di Consiglieri. Il Consiglio procede alla sostituzione del presidente o di componenti del Consiglio d'Amministrazione dimissionari cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.

5) Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.

6) L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra i costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

7) Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8) Il Revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

9) La costituzione delle «istituzioni» è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

10) Il regolamento determina altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

11) Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

12) Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale in sede di esame del bilancio preventivo ed aggiornati in sede di rendiconto consuntivo dell'istituzione.

Art. 71 - Le società per azioni o Società a responsabilità limitata

1) Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2) Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla co-stituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3) Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli

altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alle società.

4) Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'Amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.

TITOLO VI

Forme associative e di cooperazione tra enti

CAPO I

Convenzioni e consorzi

Art. 72 – Convenzioni

1) Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposita convenzione con altri Comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2) Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la legislazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata le forme e la periodicità delle consultazioni tra gli enti contraenti, i rapporti finanziari tra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3) Nella convenzione gli enti contraenti possano concordare che una di essa assume il coordinamento organizzativo e amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia quando con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4) La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5) Lo Stato e la Regione, nelle materie di proprie competenze, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria tra Comune e Provincia, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali impedimenti, per la valutazione ed azione che il Consiglio stesso riterrà opportuno.

Art.73 – Consorzi

1) Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni, e, ove interessata, con la partecipazione della Comunità Montana e della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari e di reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziali;

b) lo Statuto del consorzio.

2) Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3) Sono organi del consorzio:

a) L'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo Statuto. L'assemblea elegge nel suo seno il presidente;

b) Il Consiglio d'Amministrazione e il suo presidente sono eletti dall'assemblea.

4) I membri dell'assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o da presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

5) Il Consiglio d'Amministrazione e il suo presidente durano in carica per 5 anni decorrenti dalla data di nomina.

6) L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo Statuto.

7) Quando la particolare rilevanza organizzativa e economica dei servizi gestiti lo renda necessario il consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del consorzio.

8) Il consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla Legge per i Comuni, considerato gli atti dell'assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio di Amministrazione a quelli della Giunta.

CAPO II

Accordi di programma

Art.74 Opere di competenza primaria del Comune

1) Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune, sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma previa deliberazione di intenti del Consiglio comunale, per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2) Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3) Il Sindaco, con proprio atto formale approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4) Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro 30 giorni, a pena di decadenza.

5) Nel caso che l'accordo di programma sia promosso di altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta e assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6) Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla Legge.

TITOLO VII

Gestione economico-finanziaria e contabilità

CAPO I

La programmazione finanziaria

Art. 75 - La programmazione di bilancio

1) La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risposte finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita è rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione revisionale e programmatica e il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2) Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono, redatti dalla Giunta comunale la quale esamina e valuta preventivamente, con la commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta e la Commissione comunale, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

3) I bilanci annuali e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal Regolamento.

4) Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla Legge, è deliberato al Consiglio comunale, entro il 31 ottobre osservando i principi di universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

5) Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno una metà dei Consiglieri in carica.

Art. 76 - Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1) Contestualmente al progetto del bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo dalla sua approvazione.

2) Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende la elencazione specifica di ciascuna opera o investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3) Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4) Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nei bilanci annuali e pluriennali. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5) Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuali e pluriennali approvati.

6) Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

CAPO II

L'autonomia finanziaria

Art. 77- Le risorse per la gestione corrente

1) Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente e l'efficacia impiego di tali mezzi.

2) Il Comune nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, aspira a criteri di equità e di giustizia la determinazione di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei

servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3) La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 78 - Le risorse per gli investimenti

1) La Giunta attiva tutte le procedure previste da Leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali Leggi dispongono.

2) Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per Legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabile.

3) Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla Legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.

CAPO III

La conservazione e gestione del patrimonio

Art. 79 - La gestione del patrimonio

1) La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il Regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2) La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal Regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal Regolamento.

3) La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del re-sponsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4) I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta informa preventivamente la competente Commissione consiliare e procede all'adozione del provvedimento ove questa esprima parere favorevole.

5) I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

6) L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal Regolamento.

CAPO IV

La revisione economico-finanziaria ed il rendiconto della gestione

Art. 80 - Il Revisore dei conti

- 1) Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato ad un componente il Revisore dei conti, prescelto in conformità a quanto dispone l'art. 234 e ss del D. Lgvo 267\00.
- 2) Il Revisore collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del presente Statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
- 3) Per l'esercizio delle funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
- 4) Il Revisore dei conti adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
- 5) Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 81 - Il rendiconto della gestione

1) I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2) La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3) Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale esprime pareri e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4) Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno una metà dei Consiglieri in carica.

CAPO V**Appalti e contratti****Art.82 - Procedure negoziali**

1) Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla loro attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.

2) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza indicante:

- a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3) Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

4) Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il Sindaco o in sua vacanza il Vice sindaco od un Assessore appositamente delegato.

CAPO VI***Il controllo della gestione*****Art. 83 - Finalità**

1) Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno alla gestione.

2) Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi per conseguire i risultati prefissati.

3) Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4) Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

CAPO VII***Tesoreria e con cessionario della riscossione*****Art. 84 - Tesoreria e riscossione delle entrate**

1) Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune o ad altro istituto anche al di fuori del territorio comunale qualora si dimostrino effettivi benefici e vantaggi per il Comune o a soggetti privati abilitati alla gestione del servizio di tesoreria.

2) La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

3) Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla Legge.

4) Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle Leggi vigenti.

5) Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VIII***Collaborazione e rapporti con altri enti*****Art. 85 - Lo Stato**

1) Il Comune gestisce, i servizi di competenza statale, attribuiti dalla Legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di governo.

2) Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle Leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

3) Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 86 - La Regione

1) Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle Leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2) Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3) Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

4) Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle Leggi regionali.

Art. 87 - La Provincia

1) Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia della propria attività programmatica con quella degli altri Comuni, nell'ambito provinciale.

2) La contabilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3) Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale sia nei settori economici-produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

Art. 88 - La Comunità Montana

1) Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni di competenza comunale, assegnando alla stessa risorse necessarie. La deliberazione di delega è adottata in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2) Il Consiglio comunale esercita funzioni di indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

Art. 89 - Unione dei Comuni

Il Comune persegue per meglio favorire la popolazione amministrata e nel rispetto del contenimento della spesa l'Unione dei comuni per servizi associati.

TITOLO IX**Norme transitorie e finali****Art. 90 - Revisione dello Statuto**

1) Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6 commi **3** e **4**, del Decreto Legislativo n. 267/2000

2) Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte a parere della consulta di cui all'art. 43 del presente Statuto.

3) La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

4) L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

5) Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere

adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.

6) La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

Art. 91 - Entrata in vigore

1) Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2) Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4) Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5) Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.